



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici
Territoriali dell'U.S.R. per la
Lombardia

Ai dirigenti scolastici
della Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) – misure per consentire la continuità occupazionale – *supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico*

Le crescenti difficoltà determinate dalla diffusione e dall'evolversi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, ed in modo particolare nella regione Lombardia, hanno determinato l'adozione di misure di carattere straordinario ed eccezionale, volte a fronteggiare l'emergenza sotto ogni suo profilo.

A riguardo, si richiama brevemente il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13, che ha previsto la *“sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”* quale precipua misura volta al contenimento del contagio.

Rinviando la determinazione delle modalità e della durata di tale misura all'emanazione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale sino ad almeno il prossimo 3 maggio 2020.

Premesso che, come il Ministero ha avuto modo di chiarire, *la chiusura delle scuole comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni e che in caso di chiusura per provvedimento delle Autorità competenti, le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero, mentre la sospensione delle attività didattiche comporta l'interruzione delle sole lezioni*, si richiama l'attenzione sull'art. 121 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”):

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it -





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Art.121 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

*Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti **già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti **a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa**, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia*

Poiché la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole rappresentano circostanze che potrebbero incidere sui rapporti di lavoro in essere, ed in modo particolare su quelli a tempo determinato del personale della scuola, venendo meno l'esigenza e la necessità delle istituzioni scolastiche di prorogare la durata delle supplenze, man mano che vengono a scadenza, la norma richiamata, al fine esplicito di garantire la continuità occupazionale, consente la proroga delle sole supplenze brevi e saltuarie per tutto il periodo di sospensione e chiusura delle istituzioni scolastiche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nota del Ministero dell'Istruzione n. 392 del 18.03.2020 offre sul punto utili chiarimenti:

L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto conseqnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso.

*In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. **Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.** Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l'importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica.*

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it -





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

In relazione ai numerosi quesiti che stanno pervenendo a questo Ufficio, proprio in ordine alla proroga ed alla stipula dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, pare opportuno condividere alcune riflessioni a riguardo.

L'esigenza di assicurare la continuità occupazionale

Da una lettura delle disposizioni richiamate, *rebus sic stantibus*, si evince che i contratti di docenza a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria sono prorogati per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche o chiusura delle scuole: la nota ministeriale n. 392 del 18.3.2020 specifica che la proroga dovrà essere disposta anche in caso di rientro in servizio del titolare.

La norma dell'art. 121 del D.L.18/2020 ha chiaramente natura derogatoria e, come detto, è finalizzata, da un lato, a sostenere la *continuità occupazionale dei supplenti in servizio*, già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria alla data di entrata in vigore del Decreto (17.3.2020), dall'altro, a favorire il potenziamento della didattica a distanza.

In tal senso i dirigenti scolastici, nei limiti delle risorse che potranno essere specificamente assegnate dal Ministero dell'Istruzione sulla base di quanto previsto dalla più recente nota prot. 8615 del 05.04 u.s., potranno disporre la proroga di tali contratti a favore del solo personale docente e sino al termine di cessazione delle misure emergenziali, operando ogni necessaria valutazione.

I contratti a tempo determinato finalizzati al potenziamento della didattica a distanza

L'art. 121 del D.L. 18/2020 prevede altresì che, in caso di assenza del titolare, nel periodo di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole sia comunque possibile stipulare contratti di supplenza breve a favore di personale docente, tecnico ed amministrativo al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi.





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

In tal caso, occorrerà accertare che il personale in parola sia provvisto di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento di tale attività lavorativa. Diversamente, come chiarisce la citata Nota n. 392 del 18.03.2020, la disponibilità potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso della predetta strumentazione.

Il dirigente scolastico, pertanto, avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve siano attribuiti, entro i limiti delle risorse che saranno direttamente assegnate alle istituzioni scolastiche, ricorrendone i descritti presupposti, attingendo alle graduatorie d'istituto.

Costituiscono invece risorse aggiuntive le 1000 unità di assistenti tecnici di cui all'art. 120 del D.L.18/2020

Art. 120, comma 4 e comma 5 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

*Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, **le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.***

*Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. **Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.***

Anche in questo caso, la *ratio* della norma è intesa a favorire il potenziamento delle attività di didattica a distanza e prevede, limitatamente all'a.s. 2019/2020, un incremento di 1000 unità del contingente degli assistenti tecnici, da destinare alle sole scuole dell'infanzia, alle scuole primarie ed alla scuola secondaria di primo grado, e da impiegare nelle attività dirette a garantire la funzionalità della strumentazione informatica ed il supporto nell'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

Per quanto concerne l'articolo 120, comma 4, in base al quale è consentita la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per assistenti tecnici da parte delle istituzioni scolastiche delle scuole





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, le risorse sono state assegnate e ripartite ai diversi USR con Decreto del Ministro.

Circa la concreta ripartizione del suddetto contingente, di cui all'articolo 120, commi 4 e 5, necessita richiamare la nota prot. 6848 del 02.04.2020 e relativi allegati dell'Ufficio VII di questo USR per la Lombardia ai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Territoriali, nella quale si provvede alla suddivisione, al livello provinciale, del contingente aggiuntivo di assistenti tecnici a tempo determinato assegnato a ciascun USR con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2020, n. 187, in applicazione dell'art. 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

A tale riguardo, la nota contiene indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità e alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi, in applicazione di quanto previsto dal DM 26 marzo 2020, n. 187:

*Si rende necessario, inoltre, come previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 del citato Decreto ministeriale, individuare formalmente più reti di istituzioni scolastiche per provincia, ciascuna afferente a una scuola polo assegnataria delle risorse in oggetto, scelta tra le istituzioni scolastiche di primo grado. Sarà cura dei Dirigenti scolastici delle scuole polo richiedere le graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica alla scuola secondaria di II grado viciniori in possesso di tali graduatorie e provvedere alla tempestiva individuazione dell'assistente tecnico, nonché alla sottoscrizione del contratto sino al termine delle attività didattiche. **Tale risorsa professionale sarà messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche in rete per le attività di consulenza e per il supporto tecnico all'attività didattica a distanza e all'utilizzo degli strumenti tecnologici concessi in comodato d'uso agli alunni. Ogni attività relativa a progettazione, predisposizione e organizzazione delle attività di didattica rimarrà di competenza delle singole istituzioni scolastiche.***

Il decreto di costituzione delle reti e di individuazione delle relative scuole polo a livello provinciale, finalizzato all'assegnazione delle risorse in oggetto, sarà reso noto direttamente alle scuole interessate e pubblicato sul sito istituzionale di ciascun Ufficio scolastico territoriale, nonché inviato a questo Ufficio per consentire una tempestiva raccolta dei dati necessari per la relazione

Personale ATA

Più problematica appare l'attuazione delle specifiche tutele previste dalle richiamate misure emergenziali a favore del personale ATA.

Se, infatti, per tale personale non sarà possibile disporre la proroga della supplenza, anche in caso di rientro del titolare, consentita dall'art. 121 del D.L.18/2020 per il solo personale docente e per le finalità espresse, si deve altresì tenere conto che fino alla cessazione dello stato di emergenza





Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” (art. 87, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18).

Ne consegue che per il personale ATA occorre considerare la concreta possibilità e compatibilità delle attività proprie del profilo di appartenenza con le modalità di prestazione in forma di *lavoro agile*. Diversamente trova applicazione l'art.87, comma 3, del Decreto Legge n. 18/2020.

Art.87, comma 3, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

*Qualora **non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata** di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità **le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio**. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Da ciò discende che, per tale personale, ferma restando la vigenza dei contratti in essere sino alla loro scadenza naturale, non sarà possibile né la proroga né il conferimento di ulteriore supplenza, anche in caso di assenza del titolare, se non in presenza di indifferibili esigenze, che non possano essere altrimenti coperte.

Anche in questo caso compete al Dirigente scolastico operare a riguardo ogni opportuna valutazione.

Non vi è dubbio che le norme esaminate devono essere interpretate tenendo conto del loro carattere *emergenziale*, ed alla stregua delle loro finalità, nell'ambito di un ordinamento, come il nostro, chiamato ad apprestare idonei strumenti di tutela dei cittadini e, prima di tutto, del loro diritto alla salute (art. 32 Cost.), a fronte di un accadimento di portata epocale.

Il dirigente
Luciana Volta

